

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3517

DEL 23/07/2012

Oggetto: **PSR 2007-2013, Mis. 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" - Prima sottofase. Rigetto ricorso gerarchico ditta F.Ili Gaviano Antonello e Gaviano Marco S.S. Agricola (P.I.: 03193930926).**

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il P.S.R. 2007-2013, Mis.121 "Ammodernamento delle aziende agricole" - prima sottofase.

PREMESSO che il 11/06/2009 la Ditta ha presentato domanda di adesione alla suddetta misura;

PREMESSO che la domanda veniva inserita nella graduatoria unica regionale - prima sottofase, approvata con determinazione n. 4115 del 03/08/2009 del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie. L'istanza della Ditta F.Ili Gaviano Antonello e Gaviano Marco S.S. Agricola si collocava in posizione utile tra quelle ammesse al finanziamento;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3517

DEL 23/07/2012

PREMESSO che, con nota prot. n. 18609 del 23/12/2009, notificata il 29/12/2009, il Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus comunicava all'interessato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, il preavviso di rigetto dell'istanza con la motivazione che, dall'esame degli elaborati tecnici (piano di sviluppo aziendale e business plan) risultava che l'acquisto della mietitrebbiatrice, proposta a finanziamento, non era giustificato rispetto alla superficie aziendale. Inoltre, non veniva dimostrata l'economicità dell'investimento. Il 14/01/2010 la Ditta riscontrava il suddetto preavviso, giustificando l'acquisto della mietitrebbia per ragioni di convenienza economica e miglioramento dell'ambiente naturale, nonché per la sostituzione della vecchia macchina ormai obsoleta;

PREMESSO che, con nota prot. n. 7386 del 08/06/2010, notificata il 10/06/2010, l'Ufficio istruttore comunicava un'ulteriore preavviso di rigetto in quanto, come evidenziato nella relazione istruttoria allegata allo stesso, l'investimento proposto (acquisto mietitrebbiatrice) interessava due comparti: il settore cerealicolo, con reimpiego prevalente del raccolto per l'alimentazione del bestiame, e il settore zootecnico. Pertanto, le priorità legate all'intervento devono essere attribuite facendo riferimento al comparto zootecnico, in quanto prevalente in termini di RLS, e non al settore cerealicolo, come richiesto dalla Ditta. L'attribuzione della priorità al settore zootecnico non consente il riconoscimento del punteggio premiante per l'acquisto della mietitrebbiatrice. La conseguente riduzione di punteggio determina la non ammissibilità della domanda al finanziamento.

PREMESSO che Il 25/06/2011 la Ditta riscontrava tale secondo preavviso contestando l'attribuzione di prevalenza al comparto zootecnico. Infatti, la Ditta dichiara di aver scelto un solo comparto (quello cerealicolo), pur operando in realtà anche in quello ovicaprino, e il bando non preclude questa scelta imprenditoriale. A detta della Ditta l'acquisto della mietitrebbia non è infatti un investimento che interessa più comparti, pertanto non può essere applicato il principio della prevalenza in termini di RLS;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3517

DEL 23/07/2012

PREMESSO

che, con nota prot. n. 2465 del 07/03/2011, notificata il 14/03/2011, il Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus trasmetteva alla Ditta la determinazione n. 738/2011 del 02/03/2011 di rigetto della domanda di contributo. Il provvedimento era motivato dal fatto che: *“L'intervento proposto è relativo all'acquisto di una mietitrebbiatrice. L'azienda è di tipo cerealicolo zootecnico con reimpiego prevalente del raccolto per l'alimentazione del bestiame aziendale (quadro G della domanda). L'intervento interessa dunque due comparti, il comparto cerealicolo e quello ovicaprino prevalente in termini di RLS. Pertanto le priorità legate all'intervento devono essere attribuite facendo riferimento al comparto ovicaprino (incremento del punteggio da 6 a 8); l'acquisto della mietitrebbiatrice in tale comparto non ha nessuna priorità (decurtazione del punteggio da 35 a 0). La riduzione di punteggio determina la non ammissibilità al finanziamento.”*

PREMESSO

che, in data 08/04/2011, la Ditta ha impugnato con ricorso gerarchico il suddetto provvedimento. La Società F.lli Gaviano Antonello e Gaviano Marco S.S. Agricola contesta: 1) che nella comunicazione del preavviso di rigetto non fossero riportate le motivazioni che hanno condotto allo stesso, contenute, invece, nell'allegato verbale istruttorio; 2) *“la società ha aderito alla misura 121 scegliendo un solo comparto e cioè quello cerealicolo, pur operando in realtà anche in quello ovicaprino. Il bando infatti, non preclude assolutamente questa scelta e decisione imprenditoriale”*; 3) *“dall'ordinamento colturale presente nel quadro G della domanda si evince che l'azienda produce una quota di cereali e foraggiere che viene reimpiegata per il 90% come alimentazione del bestiame, il grano duro prodotto nei 17,92 ettari è stato completamente venduto. Pertanto l'azienda è una azienda mista, ma in questo caso il comparto interessato dall'investimento è unicamente quello cerealicolo”*; 4) *“si precisa che nel bando non è indicato un criterio di prevalenza di comparto nè in termini di dimensioni aziendali nè in termini di RLS”*;

PREMESSO

che il 02/12/2011 la Ditta ha trasmesso un'integrativa documentale al suddetto ricorso gerarchico, nella quale evidenzia che *“l'acquisto della mietitrebbia (già effettuato dalla Ditta) è un'investimento che interessa principalmente il comparto cerealicolo quindi*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3517

DEL 23/07/2012

non va applicato il principio della prevalenza in termini di RLS". La Ditta fa presente che avendo già acquistato la macchina operatrice ha già migliorato il suo fatturato negli anni 2010 e 2011 (vendita del grano e dei cereali) questo è stato possibile grazie all'utilizzo della macchina acquistata;

RITENUTO che l'Ufficio istruttore abbia operato correttamente, trasmettendo in allegato alla comunicazione del preavviso di rigetto la relativa relazione istruttoria che, nel pieno rispetto della legge 241/90, esplicitava i motivi del preavviso di rigetto;

VISTO il par. 9 del bando, "Priorità legate al settore produttivo" il quale recita: "*n.b. per le aziende miste si fa riferimento al comparto maggiormente interessato dall'intervento in termine di costo dell'investimento; qualora un investimento interessi più comparti sarà attribuito al settore produttivo prevalente in termini di RLS*";

CONSIDERATO che la ditta ha un ordinamento produttivo misto zootecnico-cerealicolo, ma il settore prevalente in termini di RLS è quello zootecnico. Quindi, come prevede il bando, la priorità deve essere riferita al settore zootecnico e non a quello cerealicolo;

VISTO l'allegato c del bando ("interventi ammissibili e priorità"), ai sensi del quale l'acquisto della mietitrebbia non è contemplato nel settore ovicaprino ai fini dell'attribuzione di un grado di priorità e, pertanto, non permette l'assegnazione di un punteggio premiante relativo alla priorità;

RITENUTO per quanto sopra motivato che il Servizio Territoriale abbia correttamente operato la decurtazione del punteggio riguardante la priorità relativa al settore produttivo prevalente;

CONSIDERATO che, quanto addotto dalla Ditta nella nota del 02/12/2011 non apporta nessun nuovo elemento rispetto a quanto dichiarato nel ricorso gerarchico del 08/04/2011;

RITENUTO non accoglibile il ricorso per le motivazioni sopra esposte;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3517

DEL 23/07/2012

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 5149 del 09/07/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta F.Ili Gaviano Antonello e Gaviano Marco S.S. Agricola (P.I.: 03193930926);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus affinché la notifichi alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato